



Decreto Rep. 1318/2018 Prot. n. 174807

Anno 2012 Tit. I Cl. 3 Fasc. 3

OGGETTO Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati - emanazione

IL RETTORE

Premesso che con D.R. 2173/2012 è stato emanato il vigente Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati;

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera rep. n. 37/2018 in data 23 febbraio 2018, ha modificato il predetto Regolamento, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 6 febbraio 2018;

Premesso che con la suddetta delibera il Consiglio di Amministrazione ha subordinato l'emanazione del regolamento alla certificazione del Collegio dei Revisori dei conti dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale tecnico amministrativo 2017/2018 e alla sottoscrizione in via definitiva del contratto da parte delle Delegazioni trattanti;

Preso atto che Collegio dei Revisori dei conti, in data 30 gennaio 2018, ha certificato l'ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale tecnico amministrativo 2017/2018;

Preso atto che in data 28 febbraio 2018 le Delegazioni trattanti hanno sottoscritto in via definitiva il contratto stesso;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare il "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati" che fa parte integrante del presente Decreto, come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 78/2018 del 23 febbraio 2018 parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 6 febbraio 2018;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' ESEGUITE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA A FRONTE DI CONTRATTI O ACCORDI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, 5° comma, della legge 19 ottobre 1999 n. 370, disciplina la materia e le attività di cui all'art. 66 del D.P.R. 11/07/1980, n. 382, in conformità all'art. 64, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova (di seguito: Università o Ateneo). In particolare vengono disciplinate le attività di ricerca e di servizi effettuate nell'ambito di contratti o accordi (di seguito denominati "contratti") produttivi di entrate, stipulati dalle strutture dell'Università, compatibilmente con lo svolgimento della primaria funzione didattica e scientifica, e le relative modalità di determinazione e di ripartizione interna dei corrispettivi/finanziamenti. Tali prestazioni devono essere finalizzate alle attività istituzionali dell'Ateneo direttamente (attività di ricerca, di sperimentazione, di didattica) o indirettamente (acquisizione di fondi per il funzionamento dell'Ateneo).

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività di natura assistenziale svolte nelle strutture universitarie nell'ambito della convenzione con il S.S.N., nonché le attività relative alla vendita dei prodotti agricoli.

3. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutti gli affitti di aule e/o altri locali e le cessioni o licenze di titoli di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, software, ecc.) che sono di competenza dell'Amministrazione Centrale.

Art. 2 (Oggetto dei contratti)

1. Il presente regolamento si applica ai contratti che hanno per oggetto:

- a) attività di ricerca, attività di analisi, consulenza, formazione non curriculare e prestazioni di qualunque tipo di interesse dell'ente committente svolte da strutture dell'Università;
- b) attività di interesse dell'Università finanziate o cofinanziate da enti esterni.

I contratti di cui alla lettera a) sono rilevanti ai fini IVA. I contratti di cui alla lettera b) non sono rilevanti ai fini IVA.

2. I contratti di cui al comma precedente sono corredati dell'indicazione del responsabile scientifico o del coordinatore operativo delle attività, da un piano delle attività comprendente l'elenco del personale che collabora all'attività e da un piano finanziario.

3. La responsabilità scientifica delle attività è affidata a personale docente afferente alla struttura interessata. Il coordinamento operativo delle attività può essere affidato anche al personale dirigente o al personale tecnico e amministrativo di adeguata qualificazione.

4. Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta da personale dell'Ateneo, la struttura interessata può fare ricorso a soggetti esterni all'Ateneo, limitatamente alla durata del contratto, ricorrendo alla stipula di appositi contratti nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le attività affidate all'esterno vanno finanziate con le risorse di cui al successivo art. 4.

Art. 3
(Procedure di approvazione - Organo competente)

1. Il Consiglio di Amministrazione approva uno o più schemi tipo contenenti gli elementi essenziali del contratto, in relazione alle diverse tipologie di attività e di enti finanziatori.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce le ritenute, anche con l'individuazione di specifici criteri applicativi, e l'ammissibilità dei compensi al personale.
3. I contratti riconducibili agli schemi tipo, con assunzione di responsabilità da parte del responsabile della struttura, vengono approvati dagli organi collegiali delle strutture a gestione autonoma o accentrata che effettuano la prestazione e sottoscritti dai responsabili delle strutture stesse. I contratti di pertinenza dell'Amministrazione Centrale vengono approvati e sottoscritti dal Direttore Generale o da un suo Delegato.
4. Tutti i contratti non riconducibili a uno schema tipo dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4
(Determinazione del corrispettivo/finanziamento)

1. L'entità del corrispettivo/finanziamento è determinata sulla base degli schemi tipo allegati al presente regolamento dopo aver considerato gli elementi di costo necessari per l'esecuzione delle prestazioni tra i quali:
 - a) i costi derivanti dall'impiego del personale docente e/o tecnico amministrativo necessario per l'esecuzione della prestazione;
 - b) le eventuali spese per i servizi o le collaborazioni esterne;
 - c) le spese per l'eventuale acquisto di nuove apparecchiature tecniche funzionali alla prestazione, ovvero per l'ammortamento di quelle esistenti utilizzate allo stesso scopo, in ragione del tempo di utilizzo;
 - d) le spese per materiali di consumo e servizi;
 - e) le spese per viaggi e missioni;
 - f) eventuali spese per servizi erogati da altre strutture dell'Ateneo;
 - g) eventuali altri costi ivi compresi gli eventuali oneri previsti dalla legge.
2. Oltre agli elementi di costo di cui al comma precedente nella determinazione del corrispettivo/finanziamento si dovrà tenere in considerazione la ritenuta di Ateneo e quella della struttura di cui all'articolo successivo, l'eventuale margine a favore della struttura e l'eventuale interesse della stessa a cofinanziare l'attività.
3. Nei casi di prestazione con prevalente interesse del committente (art. 2, comma 1, lettera a), nella determinazione del corrispettivo dovranno essere tenuti in debita considerazione i tariffari vigenti presso enti locali o territoriali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari svolte da enti pubblici e privati.
4. L'eventuale economia derivante dallo svolgimento delle prestazioni rimane a disposizione della struttura, che la destinerà per attività istituzionali.

Art. 5
(Determinazione delle ritenute a favore dell'Ateneo e delle Strutture)

1. Ai progetti oggetto del presente regolamento si applicano ritenute "a monte", calcolate sul

corrispettivo/finanziamento del progetto, e ritenute “a valle”, calcolate sul valore dei compensi corrisposti al personale che partecipa ai progetti.

2. Le ritenute da applicare “a monte” sono le seguenti:

- a) la ritenuta a favore dell'Ateneo, quale contributo per le spese generali, prevista dall'art. 3, comma 2, che non può superare il 12% dell'importo totale del corrispettivo/finanziamento. Per i contratti rilevanti ai fini IVA, sulla quota di corrispettivo utilizzata per l'acquisto di beni inventariabili il cui valore singolarmente ecceda € 500, IVA esclusa, la ritenuta a favore dell'Ateneo è fissata al 3%;
- b) la ritenuta a favore della Struttura, che è determinata dall'organo collegiale competente, in misura non inferiore al 40% di quella determinata dal Consiglio di Amministrazione a favore dell'Ateneo. Le Strutture destinano una quota compresa tra il 25% e il 75% di tale ritenuta all'alimentazione del Fondo Comune di cui al successivo art. 8. In assenza di determinazione tale quota è quantificata nel 50%.

3. Le ritenute “a valle” sono effettuate sull'importo dei pagamenti corrisposti al personale che partecipa ai progetti, ai sensi del successivo articolo 6. Esse sono destinate all'alimentazione del Fondo Comune, di cui al successivo articolo 8. Il livello delle trattenute è deciso da ogni Struttura e deve essere compreso fra un importo minimo del 3% ed un importo massimo del 20% dei pagamenti eseguiti al personale. In assenza di determinazione della Struttura si applica una trattenuta del 10%.

4. I Centri interdipartimentali adottano le ritenute stabilite dal Dipartimento cui afferiscono per la gestione amministrativa, salvo il caso in cui non sia diversamente previsto nella convenzione che ne regola i rapporti.

Art. 6

(Compensi al personale che partecipa direttamente all'esecuzione delle prestazioni)

1. La remunerazione del personale avviene con delibera dell'organo competente su proposta del responsabile scientifico o del coordinatore operativo dell'attività e, per l'Amministrazione Centrale, con decreto del Direttore Generale. I compensi saranno versati all'Amministrazione Centrale, Area Risorse Umane, che provvederà all'accredito sullo stipendio delle relative somme, con codice identificativo dedicato. È fatto divieto alle strutture di procedere a erogare al personale i compensi di cui al presente regolamento.

2. Non si possono erogare compensi al personale fino a quando non è stata completata e, ove previsto, rendicontata l'attività oggetto del contratto ovvero, in caso di previsione di fasi di sviluppo delle attività, le fasi stesse non siano definitivamente concluse e non siano stati incassati i corrispettivi fatturati o introitati i relativi finanziamenti. Tale norma è derogabile solo ed esclusivamente nei casi in cui la normativa dell'ente finanziatore imponga in modo tassativo regole diverse.

3. La remunerazione effettiva del personale, che in ogni caso non potrà essere superiore a quanto previsto dal piano finanziario, non può eccedere l'ammontare del corrispettivo/finanziamento al netto di tutti i costi sostenuti e delle ritenute a favore dell'Ateneo e della struttura.

4. L'entità dei compensi per le attività previste dal contratto attribuibili al personale docente e tecnico amministrativo individuato all'art. 2, comma 3, è definita in relazione:

- a) al livello di responsabilità circa gli esiti delle attività;
- b) al tempo dedicato allo svolgimento della prestazione.

5. I compensi annui corrisposti al personale per le attività di cui al presente regolamento sono soggetti ai limiti di cui all'art. 23ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7
(Norme particolari per il personale tecnico ed amministrativo)

1. L'entità dei compensi attribuibili al personale tecnico e amministrativo che collabora alle stesse attività è definita in relazione:
 - a) al tempo dedicato alla prestazione;
 - b) alla tipologia dei compiti attribuiti.
2. Il personale tecnico e amministrativo può partecipare alle attività in orario di lavoro o al di fuori dell'orario di lavoro. Per l'attività svolta all'interno dell'orario di lavoro può essere riconosciuto un compenso nella misura massima di € 2.500,00 annui lordo percipiente (per una risorsa full time per 12 mesi). Per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro viene previsto un compenso massimo orario pari a € 50,00 lordo percipiente. Le prestazioni svolte al di fuori dell'orario di lavoro devono essere debitamente documentate attraverso il sistema di rilevazione delle presenze con l'utilizzo di apposito codice dedicato e non vengono computate nel conto ore individuale. Le registrazioni di tali attività attraverso il codice dedicato è condizione necessaria per l'erogazione del compenso orario.
3. Soltanto nel caso in cui l'entità del corrispettivo/finanziamento sia pari o superiore ad € 500.000,00, per l'attività svolta all'interno dell'orario di lavoro può essere riconosciuto al personale tecnico e amministrativo un compenso nella misura massima di € 5.000,00 annui lordo percipiente (per una risorsa full time per 12 mesi). In tal caso la trattenuta "a valle" di cui al precedente art. 5, comma 3, deve essere aumentata in proporzione al compenso erogato fino al 50%.
4. Il compenso per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro non può essere cumulato con il compenso per il lavoro straordinario. Il cumulo fra compensi relativi ad attività svolte all'interno dell'orario di lavoro e lavoro straordinario, non può determinare il superamento della soglia di € 2.500,00 annui. Resta fermo il limite massimo di 12 ore settimanali medie nell'arco di un quadrimestre, nel rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. 66/2003.

Art. 8
(Fondo Comune)

1. Viene costituito, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento di Ateneo, un Fondo Comune, destinato in via prioritaria all'incentivazione del personale tecnico e amministrativo non coinvolto direttamente nei progetti ai sensi del precedente art. 7. Il Fondo Comune viene alimentato dalle risorse previste all'art. 5, comma 3, con le trattenute di Struttura previste dall'art. 5, comma 2, lettera b), e con parte delle ritenute di Ateneo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nella misura prevista dal citato regolamento di Ateneo sul Fondo Comune.

Art. 9
(Clausole particolari nei contratti di ricerca)

1. Nei contratti di ricerca possono includersi clausole che prevedano la disponibilità a favore dell'Università di beni o di servizi funzionali alla prestazione.
2. Nel caso di convenzioni aventi ad oggetto ricerche di particolare interesse per l'Università (art. 2, comma 1, lettera b) è inserita, ove possibile, una clausola che preveda la proprietà dei risultati delle stesse.
3. Gli accordi devono salvaguardare il diritto dell'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, menzionando il contraente che vi ha economicamente contribuito, secondo tempi e modalità compatibili

con eventuali procedure di brevettazione previa autorizzazione scritta della parte committente/finanziatore.

Art. 10
(Prestazioni di tipo formativo non curricolare)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo hanno per oggetto ogni attività di tipo formativo non curricolare, su richiesta e con risorse messe a disposizione da soggetti pubblici o privati. Esse possono essere rese con o senza l'utilizzo di locali, strumenti e risorse dell'Ateneo.
2. Le prestazioni di tipo formativo non possono assumere carattere di concorrenzialità rispetto alle attività formative curricolari.
3. Qualora previsti, i compensi per attività di docenza, anche esterna, devono essere indicati nel piano finanziario.
4. Il progetto di erogazione delle attività di cui al presente articolo indica i nominativi dei docenti coinvolti e il relativo impegno. Le strutture, in sede di approvazione, ne verificano la compatibilità con lo svolgimento del carico didattico.

Art. 11
(Clausole penali)

1. E' ammessa l'inclusione nei contratti di cui al presente regolamento di clausole penali solo se queste prevedano il pagamento di una somma certa.
2. L'eventuale pagamento della penale grava sui fondi della struttura che effettua la prestazione salvo rivalsa nei confronti di chi abbia procurato il relativo danno.

Art. 12
(Utilizzo del nome o dei segni distintivi dell'Università)

1. Nei contratti di cui al presente regolamento non è ammessa l'inclusione di clausole che consentano all'altro contraente l'utilizzo del nome o dei segni distintivi dell'Università a fini pubblicitari.
2. L'eventuale utilizzo del nome o dei segni distintivi dell'Università da parte di terzi deve essere oggetto di specifici accordi approvati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico compatibili con la tutela dell'immagine dell'Ateneo.

Art. 13
(Norme finali)

1. La materia di cui al presente regolamento rientra nelle verifiche previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dal Collegio dei Revisori al fine di garantire la piena compatibilità delle attività svolte in relazione ai compiti istituzionali dei soggetti interessati e al fine di tutelare la consistenza finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. La documentazione contrattuale viene conservata presso la struttura interessata che ne è responsabile della conservazione.
3. I pagamenti per conto terzi diretto che si riferiscono ad attività svolte precedentemente all'entrata in

vigore del presente regolamento, se regolati entro 6 mesi da tale data, non sono soggetti ai limiti di cui all'articolo 7.

4. Il presente regolamento è emanato dal Rettore e pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Ufficio Affari Generali

3. di incaricare l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 17/04/2018

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

La Responsabile del procedimento amministrativo Dott.ssa Erika Mancuso Data	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti Data	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari Data
--	---	--